

LEGGE REGIONALE n. 28 del 25 settembre 2014

Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e norme attuative e transitorie

1. Al comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le parole: “, *anche nella successiva fase di manutenzione,*” sono soppresse.
2. La Giunta regionale adegua le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive degli interventi edilizi, di cui al comma 2 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, alle disposizioni recate dal comma 1.
3. L'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti e ai lavori in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 settembre 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e norme attuative e transitorie

Art. 2 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

[DATI INFORMATIVI Legge 28 2014 282360.pdf](#)

Nota all'articolo 1

- Il testo dell’art. 79 bis della legge regionale n. 61/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi

quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di

manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici

esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio

attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, [anche nella successiva fase di manutenzione,] l’accesso, il transito

e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure

preventive e protettive.

3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione

a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì

adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.”